

Simone M. Collavini

Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica

[A stampa in "Melanges de l'E'cole française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes", CXII (2000) (= *La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée?* [Actes de la table ronde de Rome, 8 et 9 octobre 1999]), pp. 775-801 - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Si presentano qui i risultati di un'indagine tuttora in corso sulla diffusione e sulle forme del "servaggio" in Toscana tra 1150 e 1250 circa, cioè sul secolo successivo alle prime menzioni di contadini dipendenti venduti individualmente o esplicitamente legati alla terra. L'ambito spaziale scelto è costituito dalla Tuscia altomedievale, mentre quanto alla tipologia documentaria si sono preferite le fonti diplomatistiche: compravendite (o donazioni) di individui e terre o di interi ambiti giurisdizionali compresi i dipendenti non liberi; affrancamenti e liberazioni; contratti di colonato o *manentia*; e infine atti processuali e deposizioni testimoniali per liti tra signori per il possesso di villani o tra signori e dipendenti circa lo *status* di questi ultimi. La scelta dell'arco cronologico - che copre comunque la fase di maggior fortuna del fenomeno nella regione - è legata in primo luogo alla disponibilità delle fonti edite, sulle quali è stata condotta questa prima fase della ricerca¹.

La Toscana - allo stato attuale delle fonti e delle ricerche - fu fra le ultime aree europee a conoscere la "rivoluzione feudale" (*post* 1050); e il nuovo "servaggio" ad essa connesso non compare in maniera significativa nelle fonti che dagli anni '40 del XII secolo. Del resto la diffusione dei poteri signorili non fu generale né omogenea nemmeno nel XII secolo: secondo il più recente e autorevole studio di sintesi sulla signoria in Toscana, infatti, si può dividere la regione in tre zone, l'area più prossima a Lucca e Pisa dove la signoria fu virtualmente assente; gran parte della Toscana settentrionale dove essa fu più o meno forte, ma comunque discontinua; e la Toscana meridionale e appenninica dove la signoria - e specialmente la signoria territoriale - fu dominante, come in larga parte dell'Europa del tempo. Si tratta di suddivisioni grossolane, come sottolinea Chris Wickham da cui le riprendo, ma di fondamentale importanza; e non vanno perse di vista nel considerare la storia sociale della regione².

Anche in gran parte della Toscana, nonostante si tratti di una delle aree meno signorilizate d'Europa, nei decenni a cavallo del 1200 esistevano contadini che, anche individualmente, erano venduti, permutati, donati, concessi in feudo e dati in pegno (e persino locazione³): insomma erano trattati alla stregua di qualsiasi altro bene immobile.

Nel maggio 1172 a Domazzano in Lucchesia (una delle aree meno signorilizate della Toscana) Guglielmo e la moglie Donnadalponte vendettero per 8 lire e 10 soldi una casa massaricia con i beni dipendenti e il manente Corso di Marcone lì residente. L'anno successivo a Scerpena in

¹ Vedi in appendice l'elenco delle fonti spogliate.

Parte delle argomentazioni qui di seguito presentate sono svolte più ampiamente in S. M. Collavini, *La condizione giuridica dei rustici/villani nei secoli XI-XII*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*. II Convegno di studi (Pisa 6-7 novembre 1998), i.c.s., cui rimando.

² C. Wickham, *La signoria rurale in Toscana*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno*, 44), p. 343-409; e per una contestualizzazione della situazione toscana C. Wickham, *Debate. The "Feudal Revolution"*. IV, in *Past & Present*, 155, 1997, p. 196-208. Per un'ipotesi diversa P. Cammarosano, *Cronologia della signoria rurale e cronologia delle istituzioni comunali cittadine in Italia: una nota*, in A. Spiccianni, C. Violante (a cura di), *La signoria rurale nel medioevo italiano*, Pisa, 1997, I (*Studi medioevali*, 3), p. 11-17.

³ La momentanea locazione di rustici, che si giustifica con la piena disponibilità signorile su di essi, è attestata da un passo della querimonia edita in P. Cammarosano, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti, 953-1215*, Castelfiorentino, 1993 (*Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa»*, 12) [d'ora in poi *Isola*], n. 120, *post* 1195: § 9 «*Tenimentum Grulli de Alli est de monasterio, quod habent filii Cadalitti, de quo sic actum est: Saracenus de Poio quesivit Ephiope adiutorium ad vindemiam; que precepit castaldioni suo de Alli ut commodaret illi aliquem hominem qui adiuvaret illum. Ille autem accomodavit predicto Saraceno prephatum Grullum; postea ita fraudolenter tenuit tenimentum illius* ».

Maremma (l'area della regione più segnata dalla signoria rurale) il *dominus loci*, Tarderequisito, nel dotare la figlia divenuta monaca della S. Trinità di Montecalvo, concesse quattro uomini del castello «*cum eorum tenimentis et servitiis*». Sempre nel 1173, nel Volterrano, il vescovo Ugo confermò la donazione del suo predecessore Galgano all'abate di S. Giusto consistente in «*Vitalem de Vechio et filios cum tenimento*». E, allo stesso modo, nel 1187 a Mangona, nell'alta valle del Bisenzio ai confini con l'Emilia, Gerardo donò al monastero di S. Maria Montepiano «*Iunnulo de Corniaguiccio cum toto suo tenere*», podere che egli aveva già tenuto dal padre del donatore⁴.

Non si incontrano però solo vendite: la curiosa sorte di Martinuccio *de Lato*, dato in pegno a un usuraio dal suo signore a seguito di una sfortunata partita a dadi, è stata recentemente descritta da Jean Pierre Delumeau nella sua *thèse* sul territorio aretino⁵; e non mancano fonti che, seppur in maniera meno colorita, confermano la prassi di usare uomini a copertura di prestiti liquidi o come garanzia contro eventuali contestazioni circa i beni venduti. Lo mostrano alcuni atti provenienti dalla Toscana centrale: esempi del primo fenomeno vengono dal Volterrano, da Semifonte e da Passignano; del secondo dal territorio d'irraggiamento del monastero di S. Salvatore all'Isola⁶.

La situazione era in continua evoluzione e il numero delle persone legate alla terra da contratti scritti era in crescita. Un'idea degli elementi di continuità e di quelli di novità viene dai contratti d'affitto conclusi tra 1192 e 1214 dal monastero di S. Michele Passignano con coltivatori di Poggio al Vento in Chianti: essi, oltre al passaggio (sulla spinta della pressione dei mercati cittadini) da censi misti in denaro, natura e prestazioni d'opera a canoni in natura, evidenziano la conferma - e definitiva fissazione - di un rapporto di inferiorità giuridica e dipendenza personale dei conduttori, espresso nei termini dell'*hominicum* e/o del colonato⁷. Siamo di fronte alla conferma di vincoli di dipendenza tradizionali, anche se il metterli per iscritto, ricorrendo a figure giuridiche in via di sempre più precisa definizione, ebbe come effetto il rafforzamento e la conferma del controllo signorile sui vecchi dipendenti.

Inoltre, seppur rari fuori della Lucchesia, ci sono veri contratti di colonato che, alla luce del riscoperta dell'istituto tardo romano e della sua equiparazione alle figure del diritto consuetudinario, istituiscono *ex novo* forme di dipendenza gravemente limitanti la libertà personale dei contadini. Grazie alla ricchezza di fonti e data la scarsa incidenza dei poteri signorili,

⁴ Vedi rispettivamente *Regesto del Capitolo di Lucca*, ed. P. Guidi, O. Parenti, 4 voll., Roma, 1910-1939 (*Regesta Chartarum Italiae*, 6, 9, 18) [d'ora in poi RCL], II, n. 1301, a. 1172 (*contra* C. Wickham, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1994, II, p. 1067-80: 1079-80, questa, come RCL, II, n. 1424, a. 1180 e *ibid.*, n. 1433, a. 1181, mi pare una vendita, non diversa da quelle del resto della regione); A. Ghignoli, *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, Siena, 1992 (*Fonti di storia senese*), n. 41, a. 1173; F. Schneider, *Regestum Volaterranum*, Roma, 1907 (*Regesta Chartarum Italiae*, 1), n. 205, a. 1173; R. Piattoli, *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, Roma, 1942 (*Regesta Chartarum Italiae*, 30), n. 195, a. 1187.

⁵ J. P. Delumeau, *Arezzo: espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, Roma, 1996 (*Collection de l'École française de Rome*, 219), p. 937-939; l'episodio è rievocato nelle deposizioni testimoniali edite in U. Pasqui, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo*, II, *Codice diplomatico (an. 1180-1337)*, Firenze, 1916 (*Documenti di storia italiana*, 14), n. 459, a. [1211 ca.].

⁶ Per il primo caso vedi M. Cavallini, *Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del regestum volaterranum con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider. Supplemento. Introduzione e revisione di M. Bocci*, in *Rassegna volterrana*, 58, 1982, p. 23-112, n. 142, a. 1193, L. Pagliai, *Regesto di Coltibuono*, Roma, 1909 (*Regesta Chartarum Italiae*, 4), n. 532, a. 1197, Semifonte (prestito di 8 £ e 11 sol.), E. Conti, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, *Le campagne nell'età precomunale*, Roma, 1965 (*Istituto storico italiano per il medioevo. Studi storici*, 51-55), p. 284-285, n. 52, a. 1193, Passignano, P. Santini, *Miscellanea diplomatica dall'anno 1172 all'anno 1250*, in Id., *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze, 1895 (*Documenti di storia italiana*, 10), p. 361-499, n. VIII, a. 1203, Passignano (£ 20); per il secondo vedi *Isola*, n. 98, a. 1191, Poggibonsi, *ibid.*, n. 110, a. 1204, Strove, *ibid.*, n. 112, a. 1205, Strove. Cf. anche C. Strà, *I più antichi documenti del monastero di S. Maria di Rosano (secoli XI-XIII)*, Roma, 1982 (*Monumenta Italiae Ecclesiastica. Cartularia*, 1), n. 66/1, a. 1221, vendita simulata di 5 coloni a garanzia di un prestito di 96 £.

⁷ Vedi E. Conti, *La formazione ...*, p. 286, n. 53, a. 1192: «*Vos quidem homines monasterii permaneat in omnibus, ita quod in nullo colonatus conditionibus intacta et illibata permanentis per omnia*»; cf. anche *ibid.*, p. 286, n. 54, a. 1193, *ibid.*, p. 287, n. 56, a. 1198, «*Et reservo huic monasterio iure hominagii et colonarie*», *ibid.*, p. 287, n. 57, a. 1198, *ibid.*, p. 287-288, n. 58, a. 1201, *ibid.*, p. 288, n. 59, a. 1202, *ibid.*, p. 288, n. 60, a. 1202, *ibid.*, p. 288, n. 61, a. 1202, *ibid.*, p. 289, n. 66, a. 1212, *ibid.*, p. 289, n. 67, a. 1214.

in Lucchesia fin dai primi anni del XII secolo compaiono contratti scritti del genere, che istituzionalizzano rapporti altrove rimasti a lungo nella sfera orale e consuetudinaria. Così nel 1112 un contratto, oltre a definire come «*coloni, quod vulgo maneste dicuntur*» i coltivatori, ne sancisce l'obbligo di residenza sulla terra, pur senza menzionare la sottoposizione a quegli oneri signorili poi tipici della maggioranza dei *manentes* della regione⁸. Risalgono invece alla fine del XII secolo, e sono dunque più formalizzati, gli accordi di analogo tenore provenienti dalla Toscana centrale, un'area pur molto più segnata dalla presenza di contadini personalmente dipendenti⁹.

E' questo uno degli elementi che dovrebbero sconsigliare una lettura a base sostanzialmente contrattualistica della diffusione dei rapporti di *manentia* e di colonato nella regione¹⁰. In realtà in gran parte della regione l'offensiva signorile passò attraverso vie più spicce, si trattasse di ridefinire unilateralmente dall'alto i rapporti con i contadini nei termini più vincolanti del colonato, di imporre nuove forme di commendazione e di *fidelitas* o di tentare di trasformare prestazioni d'opera occasionali e negoziate (se non volontarie) in oneri signorili obbligatori, in grado a loro volta di provare la dipendenza personale dei coltivatori¹¹. Questi fenomeni, e la componente di violenza e di sopraffazione in essi insita, non possono stupire, dato che fra le prove che *prima facie* distinguevano il signore di un villano (se costui avesse cercato di sfuggire alla signoria o se fosse stato rivendicato da un altro proprietario), accanto ai più neutri riferimenti al *resedium* (la casa d'abitazione) e alla prestazione di canoni, servizi e *corvées*, c'era il diritto di ricevere atti di obbedienza e sottomissione dal rustico, di comandarlo *ad libitum* e di infliggergli danni economici e personali¹².

Fenomeni del genere non riguardavano solo i momenti dell'imposizione o della difesa della signoria personale, ma erano connaturati allo stesso rapporto di signoria, come mostra un passo del testimoniale - recentemente illustrato da Paolo Cammarosano - riguardante Guglielmo *Faloppa*, un rustico la signoria sui cui figli fu contesa alla fine del XII secolo tra S. Salvatore all'Isola (il suo tradizionale signore) e i figli del cittadino senese Dono, il *big man* grazie alla cui protezione e al cui favore Guglielmo cercò di sfuggire alla signoria monastica. Ebbene, in tutte le dichiarazioni dei testi è evidente la forza del rapporto personale (definito da uno dei testi *amicitia*),

⁸ Vedi RCL, I, n. 715, a. 1112; cf. C. Wickham, *Manentes...*, p. 1067-68 e nt. 2 e F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999 (*Le testimonianze del passato*, 11), p. 215-216. Atti analoghi sono in D. Barsocchini, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, V/3 (1841), rist. anast. Lucca, 1971, n. MDCCCXVI, a. 1123; G. Degli Azzi Vitelleschi, *R. Archivio di Stato in Lucca. Regesti*, I, *Pergamene del Diplomatico*, II, (*dall'anno MLXXXII all'anno MCLV*), Lucca, 1911, n. 388, a. 1130; RCL, I, n. 993, a. 1145.

⁹ A. Ghignoli, *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, Siena, 1994 (*Fonti di storia senese*) [d'ora in poi OMS], n. 100, a. 1196; Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico, Vallombrosa*, a. 1196 dic. 7, cit. in F. Salvestrini, *Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale*, Firenze, 1998 (*Biblioteca storica toscana*, ser. I, 33), nt. 32 p. 181; *Isola*, n. 113, a. 1205 (che però nasconde la vendita di un villano); e C. Strà, *Rosano...* cit. nt. 6, n. 78, a. 1230. E' più antico, ma difficile da giudicare data la forma di pubblicazione, M. Cavallini, *Vescovi volterrani...*, n. 89, a. 1155.

¹⁰ Mi discosto dunque dall'interpretazione del fenomeno di F. Panero, *Schiavi...*, p. 203-260, l'ultima e più ampia sintesi sul tema per la Toscana. Altri studi fondamentali sono: P. Cammarosano, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto, 1974 (*Biblioteca degli «Studi medievali»*, 6), Id., *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino, 1974 (*Documenti della storia*, 7), p. 57-92, Id., *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*. Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, I, *Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze, 1979, p. 153-222, C. Wickham, *Manentes...* e Id., *La signoria rurale in Toscana...*, p. 376-378, 396-401, 406; restano molto utili anche i datati P. Santini, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, in *Archivio storico italiano*, IV ser., 17, 1886, p. 178-192 e P. Vaccari, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926.

¹¹ Cf. OMS, n. 106 e 107, a. 1199.

¹² Vedi per esempio *ibid.*, n. 107, a. [1199 ca.], p. 246: a proposito di certe prestazioni d'opera *Accattatus* (teste della canonica di Siena) dichiara che: «*credit quod non fuerunt inde precati, set fuit comandatum sicut homo comandat suis hominibus*»; U. Pasqui, *Documenti...* cit. nt. 5, II, n. 459, a. [1211 ca.], teste n. 3: «*et nescit quod Ia(cobus) tenuerit Martinutium pro suo nec quantum temporis illum tenuerit; scit tamen quod vidit illum predictum Martinutium predari et expredari*». Cf. anche OMS, n. 85, a. [1183] (per la bibliografia vedi *infra* nt. 22) e il tardo E. Conti, *La formazione...*, I, p. 297-298, n. 1, a. 1281.

che aveva unito Guglielmo a Dono e ai suoi figli. Ciononostante uno di loro, Uguccio, cui avevano fatto da scudieri i figli di Guglielmo, quando gli fu riferito che Squarcialupo - un aristocratico cui S. Salvatore aveva infeudato i diritti su Guglielmo - aveva imposto al rustico un dazio di 12 lire, replicò prontamente: «*Si fuerint ausi auferre, ego auferam sibi XXIII^{or}*»¹³. L'irritazione per la concorrenza di un altro aristocratico o per una qualsiasi altra limitazione della propria volontà poteva indurre un signore a infierire sul proprio rustico, anche sul più fedele, indipendentemente dalle sue responsabilità. E questo comportamento - ed è ciò che più conta per noi ora - era ritenuto elemento particolarmente probante di un rapporto di signoria personale.

Tracce di una significativa e persistente pressione signorile nel XII secolo vengono del resto anche dalle aree dove più solida era la tradizione di libertà contadina: in Lucchesia nei contratti di *tenimentum* (la normale forma di concessione della terra libera da oneri signorili) compaiono formule eccezzuative che precisano che, anche in caso di residenza trentennale sulla terra, il conduttore o gli eredi non avrebbero potuto essere chiamati in causa come *manentes* o coloni dai proprietari¹⁴. E' un segno della tendenza dei signori a imporre forme di dipendenza personale ai contadini in assenza di contratti scritti, anche attraverso uno strumento come la prescrizione trentennale sulla cui applicabilità al colonato la dottrina giuridica esprimeva forti riserve¹⁵. Se ne può ricavare però anche la persistente forza dei contadini lucchesi che a tale deriva sapevano opporsi efficacemente, almeno là dove il possesso fondiario non era ripartito in modo troppo ineguale. L'assenza di paralleli al di fuori della Lucchesia, andrà perciò ritenuta segno dell'incapacità dei contadini di opporsi a questa deriva, più che dell'assenza di fenomeni di asservimento e ridefinizione della condizione contadina. Tali tendenze si possono del resto cogliere attraverso indizi indiretti, come l'aumento delle vendite di singoli individui e il sempre più ampio spazio di termini ed espressioni che rimandano ai villani nelle formule di pertinenza di compravendite e donazioni, specialmente se riguardanti complessi signorili.

Non si deve però pensare a un mondo contadino tutto sulla difensiva. Evidenti sono infatti le tracce di una notevole vivacità economica del mondo rurale, che si risolveva nell'acquisto di terra allodiale anche da parte dei contadini dipendenti¹⁶, nell'arricchimento attraverso l'esercizio delle funzioni di ministeriale e castaldo, o nel trasferimento in città dei più fortunati o di chi aveva meno da perdere dalla confisca di *resedium* e *tenimentum*, come ritorsione per l'emigrazione. Sono del resto proprio le novità del contesto socioeconomico generale e le conseguenti nuove opportunità che si schiudevano a signori e dipendenti nel contatto con il mondo urbano a rendere arduo un confronto tra il tardo XII secolo e il secolo precedente. E' possibile che nel secolo XI in Toscana i vincoli fossero meno formalizzati e diffusi e dunque nel complesso i contadini fossero più "liberi". Ma di far cosa? Possesso della terra e accesso alle leve del potere locale non erano certo ripartiti più equamente; inoltre le possibilità di emigrare erano minori, come anche le occasioni di arricchirsi vendendo sul mercato cittadino il *surplus* produttivo. Possiamo perciò interpretare lo sviluppo del "servaggio" nelle campagne toscane come uno strumento impiegato dalle élites per salvaguardare il tradizionale controllo sugli strati inferiori, nel contesto dei sommovimenti dovuti alla crescita economica complessiva e allo sviluppo dei centri urbani.

Dunque anche in Toscana tra 1150 e 1250 c'erano numerosi contadini dipendenti che, per la terminologia con cui sono definiti, perché venduti con la terra che coltivavano, perché affrancati, per il tipo di contratto che li legava ai padroni o infine perché rivendicati in giudizio, mostrano caratteristiche più o meno spiccatamente servili. Intorno alla consistenza di questo gruppo, alle sue origini e al suo *status* giuridico si è a lungo affaticata la storiografia - e specialmente quella

¹³ *Isola*, n. 104, a. [1191-1197], così il teste *Grigorius Boniacorsi* (p. 391-392); cf. P. Cammarosano, *Abbadia a Isola...*, p. 138-147.

¹⁴ Vedi C. Wickham, *Manentes...*, p. 1069 e nt. 6 (agli atti citati si può aggiungere RCL, II, n. 1409, a. 1179); cf. anche F. Panero, *Schiavi...*, p. 232.

¹⁵ E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, 1996 (*Ius nostrum*, 21), p. 127-130 e *passim*.

¹⁶ Notevole disponibilità di terra allodiale da parte di un contadino mostra C. Strà, *Rosano ...* cit. nt. 6, n. 72, a. 1226: un contadino in cambio dell'affrancamento e di un'entrata rinuncia al *resedium*, al *tenimentum* e a 18 pezzi di terra allodiale.

giuridica. La posizione più tradizionale insisteva molto sull'estrema diffusione di tale condizione nelle campagne, sullo *status* servile dei *manentes* e sulla loro continuità con i servi altomedievali; gli studi più recenti ne sottolineano invece la scarsa incidenza (a fronte di una forte tenuta della proprietà allodiale e della libera conduzione anche all'interno della signoria territoriale di banno), insistono inoltre sulle rotture con la servitù altomedievale rispetto alla quale il "servaggio" costituirebbe un'esperienza del tutto nuova. Così recentemente sia Chris Wickham che Francesco Panero si sono schierati a favore di una condizione sostanzialmente libera di questi dipendenti signorili, compresi gli strati più deboli del mondo contadino - tranne nel caso di particolari e innovative forme pattizie¹⁷. In effetti ci sono molti elementi che inducono a considerarli liberi, non da ultimo il fatto che non siano mai applicati loro il termine *servus* né gli aggettivi derivati. Del resto fin dal XII secolo larghi settori della dottrina giuridica negavano che *manentia*, *hominicium* e colonato costituissero una vera forma di servitù.

L'indagine si sarebbe potuta perciò limitare ai settori della società rurale che presentano caratteri incontestabilmente servili: i servi domestici, alcuni ministeriali e gastaldi e le masnade militari di alcuni aristocratici di rilievo¹⁸. Mi è parso però più utile intendere in senso più ampio il "servaggio", sia per coerenza con temi e problemi trattati negli altri contributi, sia perché la servitù (non meno del suo opposto, la libertà) è qualità relativa più che assoluta: si tratta perciò d'intendersi preliminarmente sul livello minimo di dipendenza personale sufficiente a identificare in un contadino un servo. Infatti, una volta constatata la distanza delle forme di dipendenza tipiche del XII e XIII secolo da quelle altomedievali, la domanda da porsi mi pare questa: è comunque utile definire in termini di libertà i villani?

Ecco alcune delle loro principali caratteristiche. Sono normalmente privi di beni allodiali, almeno in origine, e quando riescono ad acquistarne ciò ne mette in questione lo *status*. Tengono per lo più la terra in conduzione da un solo signore. Vengono alienati, donati, infeudati o dati in pegno. I processi che li riguardano mostrano l'ereditarietà della loro condizione. Seppur non sempre positivamente attestato, il legame alla terra è frequente. Più rari, se non assenti, sono invece altri indicatori di una condizione pienamente servile come l'esenzione dalle contribuzioni fiscali (in Toscana ovviamente urbane), il *formariage*, la manomorta e altri oneri servili. Costoro mi paiono comunque presentare tali limitazioni della libertà personale da suggerire di ricondurli al "servaggio", inteso come forma personale, più intensa e degradante della signoria aristocratica sui contadini. In effetti già la piena alienabilità degli individui mi sembra sufficiente a dare un tono servile al loro *status*: il totale controllo del signore sul contadino, soprattutto nelle zone meno signorilizate, lo differenziava nettamente dai conduttori di *tenures* (spesso costituite da terre di più proprietari) e dai piccoli allodieri. Anche nelle aree più signorilizate, però, tranne casi eccezionali, al di sotto del *dominatus loci* permaneva una chiara differenza tra chi era sottoposto anche a forme di signoria fondiaria o personale, e chi disponeva di beni allodiali e di contratti di locazione o era stato affrancato dai più pesanti e umilianti oneri signorili¹⁹.

Delimitato il tema, possiamo passare a un'analisi più ravvicinata delle caratteristiche del gruppo, per poi dare ragione delle differenze locali. Le fonti più adatte sono quelle giudiziarie: è infatti in occasione di dispute per la proprietà di uno o più villani e in caso di dubbi sul loro *status* che parti, testimoni e giudici operavano il massimo sforzo di chiarificazione di rapporti giuridici e pratiche sociali.

L'alienabilità dei rustici, evidente negli esempi già citati e tratti da atti di compravendita o donazione, è attestata solo occasionalmente e indirettamente dalle fonti giudiziarie, più attente ad altri aspetti. Si hanno però episodi significativi, come il fatto che in un'occasione i villani siano

¹⁷ Vedi i contributi citati *supra* nt. 10.

¹⁸ Sulle masnade in Toscana il testo di riferimento è P. Brancoli Busdraghi, «Masnada» e «boni homines» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni...* cit. nt. 2, p. 287-342.

¹⁹ Per una posizione diversa vedi F. Panero, *Schiavi...*, p. 258 nt. 173. Per un più ampio sviluppo di questi argomenti vedi S. M. Collavini, *La condizione giuridica...* cit. nt. 1.

definiti allodi o come i ricordi di passaggi di proprietà in corpo ad atti giudiziari²⁰. Le principali caratteristiche che emergono dai processi sono piuttosto il legame alla terra, e in particolare il ruolo del *resedium* nella determinazione dello *status*, l'ereditarietà della condizione e la sottoposizione agli oneri signorili, al cui interno per la continuità e il ruolo loro attribuito nell'individuazione dello *status* spiccano le *corvées*.

Il legame con la terra emerge dagli stessi termini con cui questi contadini sono definiti: rimandano direttamente a questo aspetto *manens* (diffuso specialmente in Lucchesia); il raro *residens* (diffuso nella Toscana centrale); e il più frequente *sedens* (schiettamente fiorentino). Ma indirettamente, per il tramite della dottrina romanistica, alludono a un legame con la terra la sfera semantica del colonato e in particolare i termini meno volgarizzati come *adscripticius* (discretamente diffuso a livello regionale), l'inusuale *centsitus*, *inquilinus* e il lucchese *originarius*. Comunque anche i più usuali *coloni*, *homines*, *villani* e *rustici* (come sono altrimenti definiti i contadini dipendenti) risultano chiaramente legati alla terra: è del resto frequente che il motivo del contendere sia proprio l'allontanamento dal luogo d'origine²¹; in altri casi poi la proprietà del *resedium* in cui abita la famiglia è decisiva nel determinarne lo *status*²².

La centralità della residenza e i casi di trasmissione della *manentia* non solo per via di eredità diretta, ma anche per successione nella gestione di un podere, per via matrimoniale²³ o in sostituzione di un villano privo di eredi inducono a sfumare, almeno per specifici contesti, la centralità della componente personale, pur nel complesso dominante, a favore di quella fondiaria (cioè derivante da una particolare terra tenuta in conduzione e da una specifica casa di abitazione annessa alla terra coltivata). In tal senso va anche il riferimento a terre gravate da particolari oneri in un processo pisano del 1178²⁴. In generale però è probabile che i due elementi (personale e fondiario) coesistessero e che il primo fosse di per sé sufficiente a determinare lo *status* personale, visto che nel 1255 il rifiuto di adire all'eredità paterna non evitò ad Aldobrandino e Allegretto di essere condannati da una curia fiorentina a tornare a risiedere a *Castagneto*, come *homines et coloni* del monastero di S. Bartolomeo di Buonsollazzo²⁵.

Veniamo così al secondo punto inequivocabilmente evidenziato dai processi: il "servaggio" era sostanzialmente ereditario. Lo mostrano anche gli affrancamenti e gli atti di costituzione di nuovi rapporti di dipendenza personale, ma lo confermano, al di là di ogni formularità, proprio sentenze e testimoniali, spesso proiettati all'indietro sulla generazione dei padri, se non degli avi²⁶. Il "servaggio" in tutta la Toscana era insomma percepito come una questione di discendenza,

²⁰ Vedi rispettivamente RCL, III, n. 1603, a. 1189 (regesto) e E. Conti, *La formazione...*, I, p. 282-283, n. 50, a. 1192.

²¹ Esempi in RCL, III, n. 1737, a. 1195 (regesto), P. Santini, *Atti di giurisdizione e procedura civile dall'anno 1172 all'anno 1250*, in Id., *Documenti...* cit. nt. 6, p. 221-360, n. VIII, a. 1195, Id., *Miscellanea diplomatica dall'anno 1250 all'anno 1260*, in Id., *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice*, Firenze, 1952 (*Documenti di storia italiana*, 15), p. 263-408, n. 192, a. 1255, *ibid.*, n. 197, a. 1255. Id., *Nuovi documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, in *Archivio storico italiano*, V ser., 19, 1897, p. 276-325, n. III, a. 1195 mostra dei contadini portati in giudizio per questo motivo e assolti.

²² E' il caso di Ferretto a Siena a fine XII secolo, ma non è un caso isolato, vedi OMS, n. 85, a. [1183] e L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, 6 voll., (1738-1742), rist. anast. Bologna, 1965, I, col. 827-829, a. 1183; cf. P. Cammarosano, *La famiglia dei Berardenghi...* cit. nt. 10, p. 60-61 e nt. 99, Id., *Le campagne nell'età comunale...* cit. nt. 10, p. 62-65 e S. M. Collavini, *La condizione giuridica...*, testo corr. alle note 106-116.

²³ RCL, III, n. 1729, a. 1195 (dove la pratica della successione femminile è definita *iscioireccium*), cf. anche la nota dorsale a RCL, II, n. 1137 e *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, I, ed. G. Cecchini, Siena, 1931 (*Fonti di storia senese*), n. 127, a. 1210. Si hanno paralleli in Lunigiana, dove anzi la trasmissione per via femminile era fra i pochi casi in cui il rinnovo di un rapporto di "servaggio" dava occasione ad atti scritti, vedi M. Lupo Gentile, *Il regesto del Codice Pelavicino*, Genova, 1912 (*Atti della società ligure di storia patria*, 44), n. 43, a. 1203, *ibid.*, n. 46, a. 1232, *ibid.*, n. 273, 274, a. 1244.

²⁴ F. Bonaini, *Diplomi pisani e regesto delle carte pisane che si trovano a stampa*, in *Archivio storico italiano*, VI/II, suppl. 1, Firenze 1848-1889, n. XX A***, a. 1178: riferimento a «terra Canonice obedita».

²⁵ P. Santini, *Miscellanea. Appendice...* cit. nt. 21, n. 197, a. 1255; cf. anche *ibid.*, n. 192, a. 1255.

²⁶ Si soffermano anche sui nonni delle persone inquisite *Isola*, n. 104, a. [1191-1197], OMS, n. 85, a. [1183], *ibid.*, n. 106-107, a. 1199, RCL, III, n. 1729, a. 1195; si soffermano sul padre P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219, Id., *Miscellanea. Appendice ...*, n. 192, a. 1255, *ibid.*, n. 197, a. 1255.

pertanto uno dei modi più efficaci di dimostrare che un uomo vi era sottoposto era sostenere che quella era la condizione tradizionale della sua famiglia: a questo servivano dunque le genealogie redatte dagli archivisti del Capitolo di Lucca sul *verso* di alcune pergamene²⁷. In assenza di contratti scritti (e questa era la norma in larga parte della regione sino alla fine del XII secolo) e a volte anche contro eventuali contratti scritti, agivano perciò i meccanismi della *publica fama* e, più in generale, il controllo sociale della comunità circostante. E' ben noto che non si tratta di meccanismi neutri che restituivano la "realtà oggettiva" dei rapporti: la *fama*, non meno della consuetudine, era infatti fortemente influenzabile e molteplici erano le strategie messe in atto da signori e contadini per farlo, come mostra più di un testimoniale²⁸. Connessa a questo modo di accertare i rapporti giuridici tra signori e contadini è l'importanza riconosciuta da molti testi a quelle che definirei "ritualità di dominio": atti di obbedienza formale, dichiarazioni di sottomissione e tutta la gestualità del rapporto verticale tra uomo e uomo. Del resto si tratta di un fenomeno comune a tutta l'esperienza signorile e non limitata al solo "servaggio"²⁹.

Negli atti processuali notevolissima è anche l'attenzione per la sottoposizione dei villani a determinati oneri signorili. Spesso si trattava di difendere diritti e fonti di reddito rivendicate dall'una o dall'altra parte in causa, ma non sempre, dato che talvolta era proprio la sottoposizione a quegli oneri a fungere da prova dello *status* di un rustico. Il fenomeno è marginale quanto ai poteri signorili superiori³⁰, mentre maggior rilievo - e specificità - hanno le prestazioni d'opera: non solo sono assiduamente presenti nel "pacchetto" di doveri di ogni villano³¹, ma vi si fa spesso riferimento per provare la dipendenza personale di singoli individui³². Non ne va neppure

²⁷ RCL, I, n. 940, a. 1140, RCL, II, n. 1386, a. 1178, RCL, III, n. 1687, a. 1193; cf. anche RCL, I, n. 32, con aggiunte dell'inizio del XIII secolo.

Si tratta di genealogie non dissimili da quelle elaborate per seguire i destini delle famiglie titolari dei diritti decimali in ragione dei *Grosslibellen* concessi dai vescovi nel X e XI secolo, sulle quali cf. H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972 (*Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom*, 41), p. 228, 235-36 e C. Violante, *Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux XI^e et XII^e siècles*, in G. Duby, J. Le Goff (a cura di), *Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974)*, Roma, 1977 (*Collection de l'Ecole française de Rome*, 30), p. 87-147, trad. it. *Alcune caratteristiche delle strutture famigliari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, in G. Duby, J. Le Goff (a cura di), *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, Bologna, 1977, p. 19-82: 23 e tav. 17.

²⁸ Cf. C. Wickham, *Derecho y práctica legal en las comunas urbanas italianas del siglo XII: el caso de Pisa*, in *Hispania*, 197, 1997, p. 981-1007 e Id., *Gossip and resistance among the medieval peasantry*, in *Past & Present*, 160, 1998, p. 3-24.

²⁹ Id., *La signoria rurale in Toscana...* cit. nt. 2, p. 375-376. Esempi di questa ritualità in RCL, III, n. 1729, a. 1195, P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219.

³⁰ Che pure sono chiaramente attestati gravare sui rustici, per la giustizia vedi Id. *Miscellanea. Appendice...* cit. nt. 21, n. 122, a. 1254, cf. anche RCL, II, n. 1521, a. 1184, *Isola*, n. 104, a. [1191-1197] e P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219; per il servizio militare vedi Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, *Instrumentari*, n. 865, c. 44^{bisv}, a. 1223, U. Pasqui, *Documenti...* cit. nt. 5, II, n. 459, a. [1211 ca.] e *ibid.*, n. 527, a. [1237], cf. anche P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219. Il dazio invece è attestato più spesso, vedi OMS, n. 85, a. [1183], *ibid.*, n. 106 e 107, a. 1199, *Isola*, n. 104, a. [1191-1197], P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219, *ibid.*, n. LII, a. 1240, U. Pasqui, *Documenti...*, II, n. 527, a. [1237].

³¹ Vedi F. Bonaini, *Diplomi...*, n. XX A***, a. 1178, OMS, n. 85, a. [1183], *ibid.*, n. 106 e 107, a. 1199, RCL, III, n. 1729, a. 1195, P. Santini, *Nuovi documenti...* cit. nt. 21, n. III, a. 1195, Id., *Atti...*, n. VIII, a. 1195, *ibid.*, n. XXII, a. 1219, *ibid.*, n. LII, a. 1240; *Isola*, n. 104, a. [1191-1197]; P. Santini, *Miscellanea. Appendice...* cit. nt. 21, n. 197, a. 1255, quanto alle fonti giudiziarie. Riscontri vengono dagli affrancamenti, vedi L. Mosiici, *Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII)*, Firenze, 1990 (*Documenti di storia italiana*, ser. II, 4), n. 108, a. 1180, N. Rauty, *Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di San Zenone. Secolo XII*, Pistoia, 1995 (*Fonti storiche pistoiesi*, 12), n. 570, a. 1187, *ibid.*, n. 586, a. 1195, V. Vignali, *Da servo della gleba a libero proprietario: l'ascesa sociale di un colono pistoiese in un documento del 1190*, in *Bollettino storico pistoiese*, 90, 1988, p. 97-102: 99-102, *Spedale di S. Gregorio*, n. 3, a. 1192, in *Regesta Chartarum Pistoriensium. Enti ecclesiastici e spedali. Secoli XI e XII*, edd. N. Rauty, P. Turi, V. Vignali, Pistoia, 1979 (*Fonti storiche pistoiesi*, 5), R. Frantappiè, *Le carte della propositura di S. Stefano di Prato*, I, 1006-1200, Firenze, 1977, n. 244, a. 1195, C. Strà, *Rosano...* cit. nt. 6, n. 72, a. 1226, R. Nelli, *Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di Forcole (1200-1250)*, Pistoia, 1990, n. 235, a. 1240.

³² Rimandano a questo contesto OMS, n. 106 e 107, a. 1199, cf. anche il contributo di Odile Redon in questo volume. Nello stesso senso va un processo pisano (F. Bonaini, *Diplomi...*, n. XX A***, a. 1178), nel quale il procuratore dei

sottovalutato il rilievo economico: per numero, varietà e capillarità dovevano infatti garantire un notevole reddito - seppur solo indiretto -, dato che permettevano ai signori di non ricorrere a salariati per molti lavori ordinari e straordinari. Riattamento di mura, mulini e palizzate; escavazione di fosse e gore; scasso delle vigne; preparazione della calce; trasporto di prodotti agricoli o di componenti edilizie; e persino sovrintendenza alle attività di raffinazione dei metalli, sono tutti compiti che i villani toscani svolgevano gratuitamente (tranne il tradizionale pasto). L'arbitrarietà e la fruibilità in vari campi accentuavano ulteriormente l'importanza delle *corvées*, facendone una sostanziale fonte di reddito indiretto per i signori.

Sui contadini dipendenti gravavano anche oneri di ospitalità ed *exenia*, che però hanno un ruolo secondario nel determinarne lo *status*: anche per questi obblighi, come per il dazio ben più rilevante economicamente (e a volte affiancato dall'accatto), si può ritenere che essi più che determinare la condizione dei rustici, ne derivassero. Siamo qui a uno snodo fondamentale del gioco sociale: dimostrare la dipendenza personale di un uomo significava infatti, prima che affermarne un'astratta inferiorità giuridica o legarlo alla coltivazione di un podere, poterlo sottoporre a una serie di oneri aggiuntivi: *corvées*, *exenia*, giurisdizione e dazi. Gran parte di tali prestazioni erano in effetti normalmente richieste dai *domini loci* alla popolazione residente: ciò spiega tanto l'importanza del "servaggio" là dove la signoria territoriale era assente o dove il signore fondiario o personale era diverso da quello territoriale, che la sua eclissi dove le signorie territoriali erano più forti e compatte³³.

Prima di soffermarsi sulle varianti locali del fenomeno, cercando di spiegare la diversa incidenza e le caratteristiche specifiche del "servaggio" in alcune aree della regione, va considerato un ultimo aspetto generale: il rapporto tra pratiche consuetudinarie e diritto romano nella definizione dello *status* dei villani, dei relativi e reciproci influssi e, più in generale, del significato del recupero del colonato nel contesto delle campagne toscane del XII e XIII secolo.

E' questo un tema molto discusso e non è perciò mia intenzione ripercorrere il dibattito o i risultati più recenti sulla dottrina emersa tra XII e XIII secolo; del resto lo hanno già fatto egregiamente Francesco Panero ed Emanuele Conte³⁴. Basti ribadire che nel quadro del crescente peso del diritto romano in ambiente urbano si assiste a una riscoperta dell'istituto del colonato, a una sua rivitalizzazione e a un confronto serrato tra colonato e istituti consuetudinari. Le conclusioni della dottrina non furono omogenee e le nuove conoscenze giuridiche ora funsero da strumento per affermare una più dura signoria personale sui contadini, ora fornirono aiuto a chi tentava di affrancarsi da una tradizionale dipendenza - specialmente se arricchito³⁵. E non mancarono uomini di legge che guardarono con sentita partecipazione e viva preoccupazione alle tendenze a un allargamento del "servaggio" a strati sempre più ampi della popolazione contadina: è il caso del giudice Rolando da Lucca - non per caso proveniente dall'area di più forte tradizione di libertà contadina³⁶.

Il rilievo della riflessione dotta per la caratterizzazione del "servaggio" toscano non può dunque essere messo in dubbio - come suggerisce il fatto stesso che l'espressione "servitù della gleba", che fino a pochi anni orsono era correntemente impiegata per definire il "servaggio", è un conio

canonici pisani sostiene che «una sola angarie species ad hoc (scil. a provare la condizione di dipendenza) *latius sufficeret* ».

³³ Considerazioni compatibili, anche se non del tutto analoghe, sono svolte da C. Wickham, *Manentes...* cit. nt. 4.

³⁴ Per il primo aspetto F. Panero, *Schiavi...* cit. nt. 8 (cf. anche Id., *La cosiddetta «servitù della gleba»: un problema aperto*, appendice a Id., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna, 1984 (*Studi e testi di storia medioevale*, 9), p. 207-276 e Id., *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata*, in *Studi storici*, 32, 1991, p. 799-836); per il secondo E. Conte, *Servi...* cit. nt. 15.

³⁵ E' il caso del protagonista del processo umbro analizzato da E. Conte, *Servi...*, p. 58 e *passim*.

³⁶ Rolando da Lucca, *Summa trium librorum*, p. 285 s, citato in F. Panero, *Schiavi...*, nt. 71 p. 249, cf. anche E. Conte, *Servi...*, p. 106-107, 110-114.

romanistico³⁷. Ciò non comporta però necessariamente il riconoscimento di un ruolo fondante o anche solo trainante del diritto romano nello sviluppo del "servaggio", che era invece già presente nella regione in varie forme, frutto in primo luogo dall'applicazione dei rapporti signorili a singoli individui e gruppi famigliari, autonomamente dai quadri più ampi costituiti dalla signoria fondiaria e da quella territoriale. La linea evolutiva mi pare dunque quella che conduce da rapporti di dipendenza preesistenti, a base consuetudinaria e non pattizia, a una loro ridefinizione in termini romanistici. Di fatto, come ha scritto Chris Wickham a proposito della diffusione in Lucchesia del termine *colonus* come equivalente di *manens*: «questo significa semplicemente che i giuristi, come gli storici attuali, capirono che tali coltivatori, liberi, ma sottoposti a forti vincoli di dipendenza, rassomigliavano assai da vicino ai *coloni* del basso impero (...)»³⁸.

La sostanziale equivalenza e fungibilità tra colonato e altre forme di dipendenza personale presenti nelle campagne toscane è espressa a chiare lettere dai giuristi³⁹. E le indicazioni offerte dalla pratica, giudiziaria e non, confermano l'equivalenza, già evidente nella perfetta corrispondenza e assoluta intercambiabilità terminologica. Questo fenomeno interessa sia gli atti patrimoniali riguardanti singoli rustici, detti indifferentemente *homines* o *coloni*, sia gli atti processuali. E' un fatto che ha un'evidenza quantitativa (una quarantina di casi finora censiti⁴⁰), ma un esempio lo mostra ancor più icasticamente, evidenziando al contempo la scarsa attenzione alla precisione terminologica da parte dei contemporanei. Nel 1219 l'abate della Badia fiorentina presentò di fronte a un tribunale urbano quattro testi nella lite che lo opponeva a Benivieni sulla sua presunta condizione di colono. Le loro dichiarazioni ci interessano qui solo per un punto: chi preparò lo schema dell'interrogatorio, probabilmente una persona discretamente versata nel diritto romano, aveva introdotto la questione «Che tipo di colono è Benivieni?», alludendo, credo, alle diverse categorie individuate a partire dallo studio del *Codex*⁴¹. I testi, inseriti in tutt'altro universo culturale, non risposero però a tono: il primo affermò che l'abate signoreggiava Benivieni come suo villano; il secondo e il quarto dichiararono che in effetti era proprio un villano; mentre il terzo addirittura, con perfetta tautologia, che era un colono della Badia⁴². Essi dunque non vedevano differenze tra villani e coloni, né potevano immaginare che esistessero diversi tipi di coloni.

³⁷ La prima occorrenza dell'espressione *servus glebae*, come è noto, è in una glossa di Accursio, vedi *ibid.*, p. 24-26 che riprende i risultati del classico M. Bloch, *Serf de la glèbe* (1921), ora in Id., *Mélanges Historiques*, I, Paris, 1963, p. 356-378, trad. it. in Id., *La servitù nella società medievale*, Firenze, 1975, p. 265-305.

³⁸ C. Wickham, *Manentes...*, p. 1069-1070.

³⁹ Rolando da Lucca, in *C 11.50 in quibus causis colonis capite censiti dominos accusare possunt*, § 39, edizione in E. Conte, *Servi...*, p. 305 (cf. anche § 50); Roffredo, *Libelli*, II, *Rub. de interdicto uti possidetis*, citato in E. Conte, *Servi...*, nt. 12 p. 125. Per il versante canonistico con grande chiarezza Paucapalea, *Summa Decreti Gratiani*, ed. Schulte (1890) rist. anast. Aalen, 1965, p. 37, citato in E. Conte, *Servi...*, p. 154.

⁴⁰ Nelle fonti spogliate fra le numerose equivalenze la più attestata è quella tra i due termini più diffusi, *homo* e *colonus*, (con oltre 20 esempi di cui i più antichi sono: P. Santini, *Atti...*, n. IV, a. 1183, E. Conti, *La formazione...* cit. nt. 6, I, p. 286, n. 53, a. 1192, *ibid.*, n. 54, a. 1193; P. Santini, *Nuovi documenti...* cit. nt. 21, n. III, a. 1195; Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico, Vallombrosa*, a. 1196 dic. 7 [= *sedens*]), ma il fenomeno riguarda tutti i termini. Limitandosi al XII secolo, si segnalano: *manens/colonus* (RCL, I, n. 715, a. 1112; Barsocchini, *Raccolta...* cit. nt. 8, n. MDCCCXVI, a. 1123); *sedens/colonus* (P. Santini, *Atti...*, n. I, a. 1172; Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico, Vallombrosa*, a. 1196 dic. 7; P. Santini, *Nuovi documenti...*, n. VI, a. 1220; C. Strà, *Rosano...* cit. nt. 6, n. 66/1, a. 1221); *villanus/colonus* (*Isola*, n. 97, a. 1190; OMS, n. 100, a. 1196 [= *ascripticius*]; L. Pagliai, *Regesto di Coltibuono...* cit. nt. 6, n. 532, a. 1197; *Isola*, n. 107, a. 1203; P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219; F. Schneider, *Regestum Volaterranum...* cit. nt. 4, n. 375 e 379, a. 1219; P. Santini, *Miscellanea...* cit. nt. 6, n. XXIII, a. 1225); *rusticus/colonus* (*Liber censuum Comunis Pistorii*, ed. Q. Santoli, Pistoia, 1906-1915 (*Fonti storiche pistoiesi*), n. 100, a. 1220). Nello stesso senso P. Cammarosano, *La famiglia dei Berardenghi...* cit. nt. 10, p. 58 e J. P. Delumeau, *Arezzo...* cit. nt. 5, p. 941.

⁴¹ P. Santini, *Atti...*, n. XXII, a. 1219, p. 241: «*Int. cuius conditionis erat colonus, respondit...*». Un chiaro esempio dei risultati del dibattito tra giuristi che portò all'individuazione di vari tipi di *coloni* dalle specifiche caratteristiche e origini è quello di Iacopo *Balduni*, illustrato da E. Conte, *Servi...*, p. 21 nt. 43: egli ricordava *ascripticii*, *coloni*, *inquilini*, *originarii* e *censiti* (gli stessi termini da me riscontrati nella documentazione diplomatica toscana).

⁴² P. Santini, *Atti...*, n. XXII: *Gonnellina f. Gonnelle* «*resp. quod abbas retinebat eum pro suo villano*»; *Castellinus f. Ridolfini* «*resp. quod erat villanus abbatie*»; *Bene f. Rinucci* «*resp. quod erat colonus dicte abbatie*»; *Bonacursus f. Peruczoli* «*resp. quod erat villanus abbatie*».

Perfetta equivalenza dei termini e sostanziale disinteresse per le specifiche caratteristiche giuridiche di cui ogni termine era portatore sono confermati dal complesso delle fonti e sono solo in parte contraddette da sporadiche irruzioni del diritto dotto nelle fonti, come nel caso di alcuni veri e propri contratti di colonato e di alcuni affrancamenti⁴³.

Nel complesso, dunque, se non va escluso - ed anzi è probabile - un influsso del colonato in direzione dell'esplicitazione degli oneri (in particolare della residenza), va sottolineato che avvenne soprattutto il contrario e cioè, nonostante e contro l'elaborazione dotto, il colonato finì per identificarsi con la condizione consuetudinaria di dipendenza (il "servaggio", cioè) così come essa era venuta sviluppandosi e definendosi localmente. Lo confermano il predominio del generico *colonus* rispetto agli altri termini romanistici e la sua intercambiabilità con *homo*, altro termine dal significato vago e atto a flettersi alle più diverse situazioni locali. La consapevolezza di questo fenomeno mi sembra del resto chiaramente espressa da un passo di Roffredo Beneventano, nel quale si afferma la distanza dei villani dai veri coloni (quelli tardo romani per intenderci) e la necessità, per comprendere i *nostros villanos*, di rifarsi alla consuetudine locale: «*Respondeo secundum diversas et varias locorum consuetudines oportet nos istos accipere*»⁴⁴.

Il diritto romano (e in particolare l'istituto del colonato) andrà dunque visto soprattutto come un importante strumento, diremmo così, potenziale⁴⁵. Non sembra però, a un primo sguardo d'insieme da precisare dopo uno spoglio più completo delle fonti, che si vada molto oltre un influsso sulla terminologia. I contratti di colonato direttamente segnati dal modello romanistico sono pochi e così gli affrancamenti; mentre praticamente assente è l'uso di questi istituti nelle liti: un indizio indiretto in tal senso viene dalle ricordate deposizioni fiorentine del 1219, nelle quali è introdotta la questione «*cuius conditionis erat colonus?*», che pare rimandare a un impianto argomentativo di sapore romanistico; il ricorso al diritto romano emerge anche da un processo pisano (in un contesto però in cui le tracce di forme di "servaggio" consuetudinario o di colonato sono debolissime)⁴⁶.

Si è finora delineata un'immagine tendenzialmente univoca e omogenea della condizione dei contadini dipendenti toscani, anche se in realtà le differenze subregionali non furono meno rilevanti degli elementi comuni, persino a livello microlocale⁴⁷. Per sfumare il quadro si può partire dalla circostanza che i termini che indicano i rustici, seppur usati intercambiabilmente, non sono distribuiti omogeneamente sul territorio. Se si considera la diffusione della terminologia romanistica, emerge una contrapposizione tra Toscana settentrionale (Lucca, Firenze, Pistoia) e Toscana centromeridionale (Siena, Arezzo, Volterra, Maremma), cui si conforma in parte l'area appenninica settentrionale (vedi fig. 1). A sud i termini romanistici penetrarono poco e sono quasi esclusivamente rappresentati da *colonus*. Questo rimanda a una maggior importanza del modello dotto a nord? O deriva semplicemente dal peso che già in precedenza vi aveva il legame con la terra? Questa tendenza è comunque confermata dalla diffusione di termini che rimandano al

⁴³ Contratti: oltre a quelli citati alla nt. 8, mostrano un influsso romanistico M. Cavallini, *Vescovi volterrani...* cit. nt. 6, n. 89, a. 1155, RCL, III, n. 1687, a. 1193, *ibid.*, n. 1717, a. 1194, OMS, n. 100, a. 1196.

Affrancamenti: RCL, II, n. 1178, a. 1159, *ibid.*, n. 1318, a. 1174, *ibid.*, n. 1329, a. 1174, *ibid.*, n. 1330, a. 1174, *ibid.*, n. 1472, a. 1182, R. Frantappiè, *S. Stefano di Prato...* cit. nt. 31, n. 240, a. 1192, quasi tutti di area urbana. In molti altri contratti l'influsso romanistico è secondario rispetto a quello volgare e così il riferimento al colonato si affianca all'affrancamento dagli oneri signorili.

⁴⁴ Roffredo Beneventano, *Libelli iuris civilis*, ed. G. C. Caselli, rist. anast. a cura di M. Viora, Torino, 1968 (*Corpus glossatorum iuris civilis*, 6), p. 230, la citazione completa suona: «*Sed quid dicemus hodie de villanis nostris, quorum quidam dicuntur reddentes, quidam angarii quidam perangarii quidam simpliciter vocantur homines nostri quidam manentes quidam recomendati. Respondeo...*». Il passo è citato in F. Panero, *Schiavi...*, nt. 80 p. 250; cf. anche *ibid.*, p. 220, Id., *Terre in concessione...* cit. nt. 34, p. 243-244 e E. Conte, *Servi...*, p. 118 nt. 80.

⁴⁵ Cf. *ibid.*, p. 21 e *passim*; considerazioni ancor più esplicite in questo senso di Emanuele Conte sono nel suo contributo a questo volume.

⁴⁶ Vedi *supra* note 41-42 e F. Bonaini, *Diplomi pisani...* cit. nt. 24, n. XX A***, a. 1178. Un'analisi sistematica delle fonti pisane (attualmente ancora in corso) potrà forse mostrare un maggior ricorso al diritto romano nelle liti sullo *status* personale.

⁴⁷ Cf. C. Wickham, *Manentes...*, p. 1079-1080.

vincolo con la terra nei territori di Lucca e Firenze: rispettivamente *manens* (più diffuso dell'insieme dei termini romanistici); e *manens, residens e sedens* (con prevalenza dell'ultimo). Non altrettanto avviene nel territorio di Pistoia (ad eccezione forse di Prato). Al di fuori della Lucchesia (e del Pisano?) domina comunque *homo* che rimanda alla generica dipendenza, nella quale l'elemento personale fa aggio sulla residenza (vedi fig. 2). Non stupisce pertanto che all'interno della sfera romanistica prevalga *colonus*: termine probabilmente parzialmente desemantizzato. Nella Toscana centromeridionale, per quanto permettono di capire le fonti solo in parte indagate, prevale invece la triade *homo, villanus, rusticus* (in ordine d'importanza), e in particolare i primi due nel Senese e in Maremma e il primo nel Volterrano e nell'Aretino (le aree meno illuminate, essendo state affrontate attraverso raccolte documentarie selettive, spesso poco attente a questi aspetti) (vedi fig. 1b). Nella Toscana meridionale e nella Val di Bisenzio compaiono infine vendite di singoli individui, senza che nell'atto ne sia specificata la condizione; fenomeno che può essere ritenuto l'estremizzazione del ricorso al generico termine di *homo*⁴⁸.

La geografia del "servaggio" toscano appena tracciata rimanda senz'altro in primo luogo agli strumenti culturali con cui esso era percepito. È ovvio che questo non può non aver legami con la concreta condizione dei dipendenti, ma è anche evidente il pesante ruolo di una mediazione culturale. Una prima utile integrazione può venire dagli atti di affrancamento, invero distribuiti molto disomogeneamente. Al momento se ne ho individuati soltanto nei territori di Lucca, Pistoia e Firenze. I primi sono caratterizzati dalla liberazione dalla condizione di *manentia* e/o colonato, dal riconoscimento dei diritti sul peculio, dal passaggio in piena proprietà di *resedium* e *tenimentum* e dal pagamento di una somma in denaro al padrone⁴⁹. Mancano normalmente residui oneri per gli affrancati che a volte sono personaggi di un certo rilievo locale - come nel caso di Nero di Domazzano -, la cui condizione di dipendenza deriva più da un antico retaggio che dalla povertà. Lo si vede bene nel caso delle famiglie che coltivavano alcuni mansi a Domazzano in Lucchesia: il loro legame con la terra e la loro dipendenza personale paiono infatti risalire all'inizio dell'XI secolo, quando due mansi in quella località furono donati al Capitolo lucchese come pertinenze del vicino castello di Colle⁵⁰.

Il territorio di Pistoia è particolarmente ricco di affrancamenti, sia rispetto al resto della Toscana che alle fonti locali sul "servaggio"⁵¹. Qui la fine del legame di colonato si accompagna alla refuta dei diritti signorili minori e maggiori (ad eccezione di un atto pratese⁵²); da notare è la persistenza di legami tra signori ed ex dipendenti, costituiti nei due casi più antichi da un giuramento di *fidelitas*⁵³, nei successivi da censi. Il potere infatti non viene ceduto in allodio, ma almeno in parte in affitto. Al contrario, quando è vi si fa riferimento, il *resedium* è sempre ceduto in piena

⁴⁸ Per il Volterrano F. Schneider, *Regestum Volaterranum...* cit. nt. 4, n. 205, a. 1173 e *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Luoghi Vari*, I, (954-1248), edd. L. Carratori, G. Garzella, Pisa, 1988 (*Biblioteca del «Bollettino storico pisano»*. Fonti, 2), n. 9, a. 1209; per il Senese *Isola*, n. 81, a. 1172, *ibid.*, n. 98, a. 1191, *ibid.*, n. 108, a. 1204, *ibid.*, n. 110, a. 1204, *ibid.*, n. 113, a. 1205, cf. anche *ibid.*, 120, post 1195 (querimonia); per la Val di Bisenzio R. Piattoli, *Montepiano...* cit. nt. 4, n. 149, a. 1168, *ibid.*, n. 195, a. 1187, *ibid.*, n. 213, a. 1192. Fenomeni analoghi sono attestati anche in Chianti in corpo ad atti più narrativi, meno segnati dal formulario notarile, vedi E. Conti, *La formazione...*, I, p. 282-283, n. 50, a. 1192 (testimoniale) e *ibid.*, p. 284-285, n. 52, a. 1193 (lodo). Il più antico atto del genere a me noto viene dalla Lunigiana, vedi G. Azzi Vitelleschi, *Archivio...* cit. nt. 8, n. 667, a. 1153, Carrara.

⁴⁹ Vedi RCL, II, n. 1178, a. 1159, *ibid.*, n. 1318, a. 1174, *ibid.*, n. 1329, a. 1174, *ibid.*, n. 1330, a. 1174, *ibid.*, n. 1472, a. 1182; costituiscono eccezioni RCL, III, n. 1673 e 1774, ma sono risoluzioni di liti.

⁵⁰ Due delle famiglie in questione furono affrancate nella seconda metà del XII secolo, vedi RCL, II, n. 1318, a. 1174 e *ibid.*, n. 1472, a. 1182 (affrancamento di Nero); la donazione dei mansi in cui risiedevano è RCL, I, n. 69, a. 1006. L'eccezionale ricchezza della documentazione lucchese permette di seguire le vicende dei due mansi e dei signori che li controllarono nel corso dei due secoli successivi, fra le fonti utili al riguardo si segnalano: RCL, n. 90, 1042, 1081, 1120, 1301, 1302, 1424, 1433, 1439, 1451, 1467, 1468, 1478, 1483, 1485, 1503, 1508, 1509, 1577. Conto di ritornare in altra sede con la dovuta ampiezza su questa vicenda.

⁵¹ Vedi gli atti citati alle note 52 e 53 e N. Rauty, *Canonica...* cit. nt. 31, n. 570, a. 1187, *ibid.*, n. 586, a. 1195, R. Frantappiè, *S. Stefano di Prato...* cit. nt. 31, n. 244, a. 1195, R. Nelli, *Forcole...* cit. nt. 31, n. 100, a. 1218, *ibid.*, n. 235, a. 1240.

⁵² R. Frantappiè, *S. Stefano di Prato...*, n. 240, a. 1192.

⁵³ V. Vignali, *Da servo della gleba...* cit. nt. 31 e *Spedale di S. Gregorio...* cit. nt. 31, n. 3, a. 1192.

proprietà, fatto comprensibile data la sua centralità nella fissazione dello *status* personale dei contadini. Nel Pistoiese un consistente pagamento da parte dell'affrancato compare sempre (ad eccezione di un atto del 1190 che in effetti istituisce un vero feudo rustico).

Più sporadici sono gli affrancamenti fiorentini che presentano caratteristiche miste: sempre presenti sono l'abolizione degli oneri signorili e il pagamento di importanti somme di denaro; solo il primo (del 1180, il più antico atto di affrancamento fuori della Lucchesia) prevede un censo per la terra, mentre un altro attesta l'inusuale vicenda di un contadino - piuttosto ricco - che al momento della liberazione si spoglia di tutta la propria terra sia in conduzione che allodiale (forse in vista di un'emigrazione?)⁵⁴.

A prima vista l'irraggiamento degli affrancamenti corrisponde pienamente alla diffusione della terminologia romanistica, ma osservati più da presso essi mostrano ancora una volta notevoli differenze tra la Lucchesia e i territori di Pistoia e Firenze, dove i coloni risultano inseriti in un tessuto signorile più complesso, articolato e radicato. Inoltre lo scarso numero di atti fiorentini rimanda a una prossimità con la Toscana centromeridionale.

Un'altra tipologia documentaria di notevole interesse per una più puntuale caratterizzazione delle forme locali di "servaggio" è costituita dai processi e dai correlati testimoniali, sui quali ci si è già soffermati. La loro distribuzione è irregolare, dato il netto predominio degli atti fiorentini, ma in questo caso ci si trova probabilmente di fronte a un'anomalia legata allo stato degli studi, visto che non si dispone di nulla di analogo alla raccolta degli atti del comune di Firenze, da cui provengono quasi tutti gli atti processuali in questione⁵⁵. E' quindi possibile che un'analisi delle fonti giudiziarie inedite (uno degli obiettivi primari della ricerca) restituisca un quadro più omogeneo dei processi sullo *status* e sulla proprietà dei coloni. Fin da ora però va rilevata l'assenza di atti processuali che li riguardino per il Pistoiese, la cui documentazione di XII secolo è sufficientemente illustrata dagli atti raccolti nei *Regesta Chartarum Pistoriensium*; è dunque possibile che parte degli affrancamenti pistoiesi, che abbiamo visto essere numerosi, chiudessero formalmente liti sullo *status* delle persone svoltesi in maniera informale, mentre quanto al loro possesso, le liti sembrano essersi svolte piuttosto al livello della signoria territoriale, rispetto alla quale le forme di "servaggio" erano soltanto accessorie.

Salvo le anomalie già rilevate, i processi sono ben distribuiti nel tempo e nello spazio. Quanto ai contenuti va rilevato che un paio di processi lucchesi attestano l'associazione, altrimenti poco documentata nella zona, della *manentia* agli oneri signorili⁵⁶. Normalmente però questi ultimi sono assenti, fatto che differenzia questi processi da quelli fiorentini e senesi, nei quali essi giocano un ruolo preminente. Altro elemento di immediata evidenza è l'importanza degli oneri militari nei processi aretini, altrove generalmente assenti⁵⁷: in questo caso è necessario domandarsi se si tratti di un'effettiva differenza nelle caratteristiche del "servaggio" o se non si tratti semplicemente di un modo diverso di percepirlo e di indagarlo da parte dei giudici.

La principale evidenza suggerita da una scomposizione locale degli atti processuali è, però, di ordine negativo: per tipologia e svolgimento, e soprattutto per metodi di accertamento della dipendenza personale e degli oneri gravanti sui coloni i processi fiorentini sono ben più omogenei agli altri (e in particolare a quelli senesi) di quanto non suggerisca la terminologia impiegata. Inoltre i processi fiorentini riguardano contadini che, seppur detti normalmente *coloni*, sono sottoposti a un complesso di oneri signorili dei quali la residenza coatta non è che un aspetto - e non necessariamente il principale. E' anzi probabile che l'imposizione del "servaggio" risulti normalmente funzionale all'esercizio dei poteri signorili. Lo mostra bene un processo fiesolano nel quale la contestazione - perdente - della propria condizione di "servaggio" da parte di quattro rustici era finalizzata a sottrarsi alla giustizia signorile⁵⁸.

⁵⁴ L. Mosiici, *S. Miniato...* cit. nt. 31, n. 108, a. 1180, C. Strà, *Rosano...* cit. nt. 6, n. 57, a. 1202, *ibid.*, n. 72, a. 1226, E. Conti, *La formazione...*, I, p. 295-297, n. 1, a. 1279, *ibid.*, p. 297, n. 2, a. 1279.

⁵⁵ P. Santini, *Documenti...* cit. nt. 6, Id., *Nuovi documenti...* cit. nt. 21 e Id., *Documenti... Appendice...* cit. nt. 21.

⁵⁶ RCL, II, n. 1521, a. 1184 e RCL, III, n. 1729, a. 1195.

⁵⁷ Cf. *supra* nt. 30.

⁵⁸ P. Santini, *Miscellanea. Appendice...* cit. nt. 21, n. 122, a. 1254.

Del resto i molti processi sullo *status* e i numerosi ricordi di contadini dipendenti in negozi patrimoniali sembrano rimandare, soprattutto per il settore meridionale del contado fiorentino, a una situazione più "meridionale" che "settentrionale" anche quanto alle dimensioni del gruppo in questione. Ci si addentra qui in un terreno spinoso, come sempre quando si vuole quantificare la consistenza di un gruppo sociale medievale, ma un singolo esempio può rendere l'idea della differenza che, quanto alle dimensioni del gruppo dei villani, correva tra Lucchesia e alta Valdelsa. Nei documenti del Capitolo lucchese tra il 1140, quando cominciano le menzioni di *manentes*, e la fine secolo i loro ricordi, compresi quelli in negativo, sono 45 su un migliaio di atti (ca. 4%), mentre nelle carte di S. Salvatore all'Isola su 28 atti posteriori al 1180 e anteriori al 1215 ben 16 rammentano villani (ca. 64%)⁵⁹. Un dato quest'ultimo che se non si può ritenere direttamente indicativo del numero dei rustici, rimanda però a una loro incisiva presenza, come confermano le altre fonti locali.

Questa panoramica su fonti e forme del "servaggio" - seppur da precisare, ampliando la base documentaria, raffinando la scelta degli ambiti spaziali di riferimento e introducendo altre variabili rilevanti accanto all'incidenza dei poteri signorili - si presta a qualche provvisoria conclusione. La prima mi pare l'opportunità di considerare il "servaggio" toscano come un aspetto dell'esperienza signorile e non come qualcosa di distinto, frutto della rinascita del diritto romano o dello sviluppo di nuove forme contrattualistiche. Emerge inoltre chiaramente che il "servaggio", come tutti gli altri fenomeni signorili, fu uno strumento flessibile e adattabile ai contesti sociali ed economici e alle differenti necessità dei signori; fu capace perciò di intrecciarsi in maniera complessa e variabile alle altre dimensioni della signoria, quella territoriale e quella fondiaria, sostituendole, rafforzandole o mettendole in crisi a seconda delle specifiche necessità di ciascun signore.

In Lucchesia, accanto a una minoranza di contadini benestanti che lo ereditano da precedenti esperienze non del tutto chiare (la servitù altomedievale?) e che per lo più appaiono in atto di liberarsene, il fenomeno interessa soprattutto gli strati inferiori del mondo contadino ed è in sostanza il più importante modo di esplicarsi delle ambizioni signorili in un ambiente dominato dalla piccola proprietà contadina, dall'estremo frazionamento del possesso fondiario, dalla chiara prevalenza della libera conduzione e da un netto orientamento verso il mercato cittadino.

Al contrario nel Pistoiese, e in generale nell'area appenninica settentrionale, nel XII secolo fortemente segnati dalla signoria territoriale, il "servaggio" si incontra e si fonde con forme di signoria fondiaria, prosperando all'ombra delle signorie territoriali di grandi enti ecclesiastici e stirpi comitali (come i Guidi e gli Alberti). Anche qui il fenomeno riguarda i contadini più deboli ed è in diretto rapporto con l'assenza di terra allodiale e in libera conduzione. I coloni sono sottoposti a più strati di poteri signorili (non necessariamente nelle mani dello stesso signore): quelli superiori di carattere per lo più territoriale (giustizia, fiscalità, esercito) e quelli inferiori di carattere fondiario e/o personale. Un ruolo importante nella moltiplicazione delle istanze signorili cui il singolo rustico doveva rispondere è giocato poi dai passaggi di mano dei diritti sui contadini, connessi agli equilibri interni al mondo aristocratico (donazioni, infeudazioni, ecc.).

Le cose funzionavano diversamente in Maremma, l'area di più incontrastato dominio della signoria. Paradossalmente proprio l'estrema forza dei signori sembra aver inibito lo sviluppo del "servaggio" a vantaggio di una più fluida e generica dipendenza signorile: quasi assenti sono le tracce di legame alla terra (più frequente quella al territorio castrense); gli oneri servili colpiscono interi villaggi; analogamente vendite, donazioni e infeudazioni riguardano interi ambiti territoriali, quote di cespiti signorili o beni fondiari (a cui semmai sono annessi i diritti signorili). Insomma la dipendenza dei contadini era qui così generalizzata da rendere del tutto superflui gli strumenti di controllo tanto importanti altrove, comprese anche la terminologia romanistica e quella legata alla sfera della *manentia*: in Maremma i dipendenti, oltre che *homines* e *villani*, sono definiti infatti con espressioni di sapore feudale (*fideles*, *vassalli* e persino *feudatarii*). Le eccezioni a questo quadro, costituite da esempi di signorie estremamente frammentate e in mano a famiglie

⁵⁹ Vedi RCL, II e III e *Isola*; per la Lucchesia si sono considerati anche gli atti in cui i conduttori della terra si cautelavano dalla caduta nella condizione di *manentes*, vedi *supra* nt. 14 e testo corrispondente.

aristocratiche fra le più deboli della regione⁶⁰, non fanno che confermare l'esistenza di uno stretto nesso tra forza della signoria territoriale e scarsa incidenza del "servaggio".

E' però la Toscana centrale, il territorio tra Siena e Firenze, l'area in cui la diffusione del "servaggio" fu più importante, ancor prima che quantitativamente, dal punto di vista degli assetti del potere. Questa - per usare le parole di Chris Wickham - «fu un'area in cui la presenza del potere signorile fu un elemento costante, ma non un'area in cui le signorie territoriali definirono nettamente la struttura politica»⁶¹. Fu dunque soprattutto intorno al possesso fondiario e alle forme di signoria personale (cioè il "servaggio") che si organizzarono gli intensi poteri signorili presenti in un'area appartata dai centri urbani, non egemonizzata da nessuna grande stirpe aristocratica e fittamente punteggiata di enti monastici e aristocrazia intermedia, tutti interessati a garantirsi una supremazia locale e un cospicuo reddito patrimoniale attraverso la signoria. Nella Valdelsa (media e alta), nel Chianti e probabilmente in ampi settori del Volterrano e dell'Aretino famiglie aristocratiche e monasteri, incapaci di costituire signorie territoriali ampie e stabili, ricorsero al "servaggio" ora per rafforzare i propri nuclei signorili, ora per minare quelli altrui. In un contesto di possesso fondiario frammentato, di ambigui e contraddittori rapporti tra enti ecclesiastici e aristocrazia (oscillante tra patronato e dipendenza vassallatica) e di continuo scontro tra signori, il controllo della singola famiglia contadina assunse un ruolo fondamentale come nucleo minimo e più stabile cui applicare la signoria: il "servaggio" rappresentò insomma il punto di partenza di qualsiasi ambizione signorile. Strettamente associato a esperienze di signoria fondiaria o da esse disgiunto, esso interessò tutti i livelli del mondo contadino e colpì, ora in forma residuale ora ancora incisivamente, anche molti di coloro che tra XII e XIII secolo vennero a formare le nuove *élites* di villaggio (garantendo così il permanere di un certo controllo su di loro da parte degli antichi signori). Nel complesso dunque in queste aree il "servaggio" fu altrettanto uno strumento nella lotta tra signori che un mezzo per controllare i rustici, come conferma la forte incidenza nella documentazione locale dei processi riguardo alla proprietà in confronto a quelli sullo *status*.

Focalizzando la nostra attenzione sul rapporto tra signoria e "servaggio", si sono giocoforza momentaneamente accantonati altri aspetti di non trascurabile rilievo, sui quali vale la pena richiamare in conclusione l'attenzione. Si tratta del ruolo delle forme dell'insediamento, del tipo di potere contadino localmente prevalente (insieme di appezzamenti, magari di più proprietari, o manso unitario) e soprattutto delle strutture economiche localmente dominanti (diverso orientamento verso il mercato urbano, diffusione dell'allevamento, incidenza dei dissodamenti ecc.). Sono elementi sui quali sarà utile insistere nel corso del seguito della ricerca e che del resto si intrecciano indissolubilmente con la signoria rurale, garantendone esistenza, tono e diffusione, ma che anche individualmente incisero sulla fortuna e sulla caratterizzazione del "servaggio" sia a livello regionale che locale.

Il "servaggio" toscano, nella sua flessibilità, risulta comunque in primo luogo connesso ai poteri signorili e alla loro diversa incidenza e formalizzazione nelle varie subregioni, seppur non in maniera diretta e univoca, come si è visto. Si tratta di un'ulteriore conferma del carattere flessibile e strumentale della signoria, in grado di applicarsi ad ambiti spaziali diversi (il territorio castrense o di villaggio, il possesso fondiario, la famiglia contadina) e di adattarsi ai vari contesti sociali ed economici, assumendo caratteristiche specifiche a seconda dell'ambiente e delle necessità di ciascun signore (ente ecclesiastico, gruppo aristocratico consortile, famiglia principesca)⁶². Insomma per comprendere appieno il "servaggio" sia nelle sue caratteristiche regionali, sia nelle sue componenti locali occorrerebbe considerarlo nel contesto del complesso dei rapporti signorili, di cui non fu che una delle manifestazioni; ciò presupporrebbe però una ben più ampia e

⁶⁰ Vedi *Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am Montamiata*, ed. W. Kurze, II, Tübingen, 1982, n. 356, a. 1191, *ibid.*, n. 357, a. 1192, *ibid.*, n. 362, a. 1194 (area amiatina); e *Caleffo vecchio...* cit. nt. 23, II, Siena, 1934, n. 514, 516, a. 1250, *ibid.*, n. 528, 530, a. 1251, *ibid.*, n. 577-579, a. 1254, *ibid.*, n. 631, a. 1258 (Tintinnano).

⁶¹ C. Wickham, *La signoria rurale in Toscana...* cit. nt. 2, p. 383.

⁶² Cf. S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in *Storica*, 8, 1997, p. 49-91

approfondita ricerca, che esorbita dai limiti di questo mio intervento, ma che resta l'obiettivo verso il quale tende la mia ricerca.

Elenco delle fonti spogliate

Toscana settentrionale

Firenze

Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149), ed. R. Piattoli, Roma, 1938 (*Regesta Chartarum Italiae*, 23)

Le carte del monastero di S. Felicita di Firenze, ed. L. Mosiici, Firenze, 1969 (*Accademia toscana di scienze e lettere. "La Colombaria"* . Studi, 15)

Le carte del monastero di S. Maria di Firenze (Badia), I, (secoli X-XI), edd. L. Schiaparelli, F. Baldasseroni, R. Ciasca; II, (secolo XII), ed. A. M. Enriques, Roma, 1990 (*Regesta Chartarum Italiae* , 42, 43)

Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII), ed. L. Mosiici, Firenze, 1990 (*Documenti di storia italiana*, ser. II, 4)

E. Conti, *L'evoluzione agraria di un territorio campione dal mille a oggi*, appendice a *L'evoluzione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, *Le campagne nell'età precomunale* , Roma, 1965 (*Istituto storico italiano per il medio evo. Studi storici*, 51-55), p. 219-420

F. Majnoni, *La badia a Coltibuono. Storia di una proprietà*, Firenze 1981 (*Studi e documenti delle campagne* , 1)

L. Pagliai, *Regesto di Coltibuono*, Roma, 1909 (*Regesta Chartarum Italiae*, 4)

I più antichi documenti del monastero di S. Maria di Rosano (secoli XI-XIII), ed. C. Strà, Roma, 1982 (*Monumenta Italiae Ecclesiastica*, 6. *Cartularia*, 1)

P. Santini, *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze, 1895 (*Documenti di storia italiana* , 10)

Id., *Nuovi documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, in *Archivio storico italiano*, V ser., 19, 1897, p. 276-325

Id., *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice*, Firenze, 1952 (*Documenti di storia italiana*, 15)

Lucca

G. Degli Azzi Vitelleschi, *R. Archivio di Stato in Lucca. Regesti*, I, *Pergamene del Diplomatico*, II, (dall'anno MLXXXII all'anno MCLV), Lucca, 1911

Le pergamene del monastero di S. Francesco in Lucca (secc. XII-XIX), edd. V. Tirelli, M. Tirelli Carli, Roma, 1993 (*Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti*, 15)

Regesto del Capitolo di Lucca, ed. P. Guidi, O. Parenti, 4 voll., Roma, 1910-1939 (*Regesta Chartarum Italiae* , 6, 9, 18)

M. Sighieri, *Le pergamene di Vivinaia, Montichiari, San Piero in Campo (secc. XI-XIV)*, (a c. S. Nelli); Lucca, 1995

Pistoia

Le carte della propositura di S. Stefano di Prato, I, 1006-1200, ed. R. Frantappiè, Firenze, 1977

Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200), ed. R. Piattoli, Roma, 1942 (*Regesta Chartarum Italiae*, 30)

P. Cecchini Bianchi, *Le carte del secolo XII dell'Abbazia di San Salvatore a Fontana Taona*, in *Bullettino storico pistoiese*, 69, 1967, p. 41-48, 99-117

R. Frantappiè, *Le più antiche carte del monastero di San Salvatore di Vaiano*, in *Archivio storico italiano* , 128, 1970, p. 157-98

Liber censuum Comunis Pistorii, ed. Q. Santoli, Pistoia, 1906-1915 (*Fonti storiche pistoiesi*)

R. Nelli, *Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di Forcole (1200-1250)*, Pistoia, 1990

A. Petri, *Le pergamene della Badia di Vaiano (1261-1330)*, in *Archivio storico pratese*, 40, 1964, p. 28-75

Regesta Chartarum Pistoriensium. Abbazia di Fontana Taona, 1201-1260, edd. A. Petrucciani, I. Giacomelli, N. Bottari Scarfanti, in *Bullettino storico pistoiese*, 96, 1994, p. 183-92; 97, 1995, p. 183-94; 98, 1996, p. 199-212; 99, 1997, p. 171-85; 100, 1998, p. 269-86; 101, 1999, p. 155-62

N. Rauty, *Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di San Zenone. Secolo XII*, Pistoia, 1995 (*Fonti storiche pistoiesi*, 12)

Id., *Regesta Chartarum Pistoriensium. Vescovado. Secoli XI e XII*, Pistoia, 1974 (*Fonti storiche pistoiesi*, 3)

Regesta Chartarum Pistoriensium. Enti ecclesiastici e spedali. Secoli XI e XII, edd. N. Rauty, P. Turi, V. Vignali, Pistoia, 1979 (*Fonti storiche pistoiesi*, 5)

Toscana meridionale

Arezzo

G. Azzi Vitelleschi, *Il Chartularium Azzi della Mediceo-Laurenziana di Firenze*, in *Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, scienze e arti*, 28/29, 1940, p. 235-245

U. Pasqui, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo*, II, *Codice diplomatico (an. 1180-1337)*, Firenze, 1916 (*Documenti di storia italiana*, 14)

Siena e Maremma

Il Caleffo Vecchio del comune di Siena, I-II, ed. G. Cecchini, Siena, 1931-1934 (*Fonti di storia senese*)

P. Cammarosano, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti, 953-1215*, Castelfiorentino, 1993 (*Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa»*, 12)

Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255), ed. A. Ghignoli, Siena, 1992 (*Fonti di storia senese*)

Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200), ed. A. Ghignoli, Siena, 1994 (*Fonti di storia senese*)

Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am Montamiata, ed. W. Kurze, II, Tübingen, 1982

Volterra

F. Schneider, *Regestum Volaterranum*, Roma, 1907 (*Regesta Chartarum Italiae*, 1)

M. Cavallini, *Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del regestum volaterranum con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider. Supplemento. Introduzione e revisione di M. Bocci*, in *Rassegna volterrana*, 58, 1982, p. 23-112